

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SUL BILANCIO IN ITALIA

1882 – *Codice di Commercio*

Obbligo per il commerciante di redigere ogni anno un inventario.

L'inventario si chiudeva con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.

Il termine bilancio era riservato allo Stato Patrimoniale → attenzione prevalente sul patrimonio.

Criteri di valutazione liberi e non previsti → indicazione degli stessi nell'atto costitutivo della società.

Il bilancio doveva “dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”.

Riferimento improprio al concetto di verità → nel bilancio sono presenti valori stimati e congetturati.

1942 – Codice Civile

Prevista la redazione del bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Richiesta la chiarezza e la precisione relativa alla situazione patrimoniale della società e agli utili conseguiti o alle perdite sofferte.

Prevista la redazione di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale → non viene indicato il suo contenuto.

Il termine bilancio continua ad essere riservato al solo Stato Patrimoniale.

Esiste una sorta di “clausola generale” (chiarezza e precisione).

Improprio riferimento alla precisione → in bilancio vi sono valori stimati e congetturati.

È previsto soltanto uno schema minimale per lo Stato Patrimoniale.

Non è previsto il contenuto del conto Profitti e Perdite → il patrimonio continua ad essere l'aspetto più rilevante.

I criteri di valutazione sono indicati in modo sintetico e lacunoso.

1974 – *Miniriforma SPA* (L. 216/1974 che integra le norme del cod. civ.)

Le norme sul bilancio vengono integrate con l'aggiunta di nuovi articoli al Codice civile.

Viene introdotto un contenuto minimo e non vincolante del conto Profitti e Perdite.

Vengono fornite indicazioni sul contenuto della Relazione degli amministratori.

**1991 – Recepimento IV Direttiva CEE
(D.Lgs. 127/1991 che modifica il cod. civ.)**

**Il bilancio è costituito da tre documenti:
Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa.**

**Clausola generale → chiarezza e
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della società.**

**Maggiore rigore terminologico → il
termine veritiero è più adatto dei
precedenti (verità e precisione).**

**Previsione di informazioni complementari
e di obbligo di deroga dalle norme se
necessario al rispetto della clausola
generale.**

**Principi di redazione del bilancio → linee
guida per rispettare la clausola generale
nella redazione del bilancio.**

Stato Patrimoniale e Conto Economico → previsti schemi obbligatori.

Criteri di valutazione → indicati in modo più puntuale ed organico.

Nota integrativa → contenuto piuttosto dettagliato che costituisce l'informativa minimale da fornire.

Relazione sulla gestione → contenuto minimo della relazione che deve corredare il bilancio.

Bilancio in forma abbreviata → bilancio semplificato per imprese di minori dimensioni.

2003 – *Riforma del diritto societario* (D.Lgs. 6/2003).

Modifiche ed integrazioni alle norme sul bilancio del cod. civ. riguardanti:

- principi di redazione;**
- schemi di bilancio;**
- criteri di valutazione;**
- contenuto Nota Integrativa;**
- contenuto Relazione sulla gestione;**
- bilancio in forma abbreviata.**

2005 – *Utilizzo principi contabili internazionali IAS/IFRS* (in applicazione del regolamento UE 1606/2002)

Utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati (e di esercizio, a partire dal 2006) delle società quotate e di altre tipologie di società espressamente indicate.

2015 – Recepimento Direttiva UE 34/2013 (D.Ls. 139/2015 che modifica il cod. civ.).

Modifiche ed integrazioni alle norme sul bilancio del cod. civ. riguardanti:

- composizione del bilancio;**
- principi di redazione;**
- schemi di bilancio;**
- criteri di valutazione;**
- contenuto Nota Integrativa;**
- contenuto Relazione sulla gestione;**
- bilancio in forma abbreviata;**
- bilancio delle micro imprese.**

2018 - legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145)

Modifiche all'obbligo di utilizzo degli IAS/IFRS → obbligo per le sole società quotate e facoltà per le altre (escluse quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata).